

IL CASO

registro elettronico, a scuola le garanzie sono più nebulose

Alessandro Longo

Il registro elettronico è obbligatorio a scuola e si è via via arricchito di servizi associati, di comunicazione e collaborazione a distanza, anche sull'onda della pandemia. A questo boom non è corrisposta però una crescita parallela di tutele e vincoli, da parte di autorità e governo, sui dati usati dal registro e relativi servizi. A quanto confermano sia dal Garante Privacy sia dal ministero dell'Istruzione ci sono solo le classiche e generiche norme privacy a proteggere studenti (e genitori) da usi impropri di questi dati.

La situazione è di particolare complessità per quanto riguarda i servizi di comunicazioni associati, spesso gestiti da società americane: dopo la sentenza della Corte di Giustizia Ue non è più pacifico che i dati degli europei possano essere gestiti da soggetti americani. C'è un punto fermo, una salvaguardia invalicabile, spiegano dal Garante: le società del registro possono trattare i dati solo nei modi indicati nell'informativa privacy. Se vogliono usare i dati personali degli studenti – ad esempio per profilazione marketing - devono raccoglierne il consenso (o dei genitori per i minori di 14 anni).

A parte questo, se si va a fondo si fa tutto più nebuloso. «Il ministero ha adottato decreti attuativi e fornisce delle note di indirizzo sull'utilizzo del registro elettronico, ma non esistono norme specifiche in tema di trattamento dei dati e registro elettronico - spiega Laura Liguori dello studio legale Portolano Cavallo -. I principi a cui fanno riferimento i decreti e le note del Miur sono sempre quelli previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, il Gdpr e il Codice Privacy». Dal ministero ricordano che le scuole sono enti autonomi, quindi non ci sono particolari vincoli: possono adottare il servizio di chi vogliono.

I software di registro elettronico sono di fornitori italiani. «Per norma la soluzione dovrebbe essere progettata in modo tale da utilizzare solo i dati strettamente necessari per gli scopi dichiarati», aggiunge Liguori: «L'analisi dei dati per finalità ad esempio statistiche e utilizzando dati aggregati, con tecniche di separazione logica e di pseudonimizzazione, potrebbe essere consentita, a patto che venga dichiarata dalla società che offre la soluzione fin da subito».

I dati contenuti nel registro quali voti, scrutini, esito di verifiche, informazioni sulla didattica sono quindi sotto il controllo esclusivo dell'istituzione scolastica. «Salvo che non siano previsti utilizzi per scopi statistici da parte del fornitore della piattaforma, ogni utilizzo ulteriore dovrebbe essere escluso».

A una analisi di Portolano Cavallo

sulle informative delle principali

soluzioni di registro non risultano indicate finalità di profilazione.

Il punto critico effettivo riguarda il trasferimento dati all'estero, che avviene solo per i servizi di comunicazione associati al registro, al fine di comunicazioni studenti-docenti o docenti-famiglie. «Analizzando le varie soluzioni, non è sempre chiarissimo quale sia la società effettivamente titolare del trattamento né dove sono i dati, anche se a volte si citano server esteri. In ogni modo - sostiene Liguori -, nel caso sia la *subsidiary* europea e ci sia una condivisione dei dati con la casa madre negli Usa o con altre società del gruppo al di fuori della Ue, naturalmente questo dovrebbe avvenire nel rispetto del Gdpr e dei principi stabiliti dalla sentenza di giustizia europea Schrems II».

Significa che l'Europa impone l'adozione di speciali tutele a impedire l'accesso di autorità americane a questi dati. Di recente è cominciata l'attività di verifica, da parte di varie autorità privacy europee, sull'efficacia di queste tutele in diversi servizi internet (come Google Analytics). Ma anche senza bisogno di scomodare questioni internazionali, a volte il diavolo della violazione privacy si cela in piccoli vizi locali. «È mia esperienza diretta che la gestione di queste piattaforme non sia sempre rispettosa delle norme. Molte scuole non distinguono tra credenziali per i genitori e credenziali per gli studenti. Ne deriva una gestione "collettiva" dell'account del registro elettronico da parte di genitori e studenti, contraria a qualsiasi normativa oltre che a regola di buon senso», conclude Liguori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA